

---

**Nascondi rif. normativi****Legislatura 17ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 177 del 12/02/2015****(1749) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il Presidente **Mauro Maria MARINO** ricorda che nelle precedenti sedute sono state sollevate alcune questioni rimesse alla valutazione del Governo. Ringrazia quindi il sottosegretario Zanetti della sua disponibilità a svolgere un intervento delucidativo rispetto alle osservazioni espresse dai commissari.

Il sottosegretario ZANETTI dà conto degli approfondimenti compiuti e chiarisce in primo luogo, in relazione alle stime di gettito IMU per l'anno 2014 relative alla revisione dei criteri di esenzione dei terreni agricoli, che la revisione dei criteri di esenzione IMU dei terreni è stata prevista dall'[articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014](#), in base al quale era stabilito che dalla limitazione dell'esenzione prevista doveva derivare un maggior gettito netto annuo complessivo non inferiore a 350 milioni di euro. La modifica dei criteri di esenzione è stata effettuata, in linea con quanto previsto dalla citata disposizione, con il decreto ministeriale del 28 novembre 2014 sulla base dell'altitudine del Comune indicata dall'elenco ISTAT dei Comuni italiani pervenendo ad una stima di maggior gettito complessivo di circa 359,5 milioni di euro. La differenza rispetto ai 350 milioni previsti dalla norma era destinata al ristoro dei Comuni per l'esenzione dei terreni (non montani) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile disposta dallo stesso [comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014](#).

Con il decreto-legge in esame sono stati rivisti i criteri di esenzione stabiliti sulla base della classificazione dei comuni (montani, non montani, parzialmente montani) effettuata dall'ISTAT. I nuovi criteri determinano un ampliamento dell'esenzione prevista dal citato decreto ministeriale con un minor gettito a regime dal 2015 stimato in circa 91 milioni di euro, rispetto ai 359,5 milioni della precedente stima.

Per l'anno 2014, considerata anche l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al [comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015](#), il maggior gettito IMU viene stimato in circa 230,7 milioni con un effetto negativo di 128,8 milioni di euro, di cui lo stesso provvedimento assicura la copertura finanziaria.

Fa presente inoltre che i dati utilizzati per la stima sono i dati catastali forniti dalla competente Agenzia delle entrate, in particolare quelli relativi ai redditi dominicali dei terreni dei comuni interessati con i quali calcolare la base imponibile IMU.

Dopo aver dato conto di ulteriori elaborazioni compiute anche sulla base delle dichiarazioni dei redditi presenti in anagrafe tributaria, chiarisce che l'individuazione di modalità di compensazione dell'eventuale minor gettito dei comuni potrà essere effettuata solo una volta acquisiti i dati di gettito dei comuni interessati dalla modifica normativa dopo la data di scadenza del versamento del 10 febbraio 2015.

In merito alla ipotizzata penalizzazione per i terreni ubicati in "aree di collina svantaggiata" fa presente che il criterio individuato dall'[articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015](#), al momento dell'emanazione di

detto provvedimento legislativo, era l'unico disponibile avente la caratteristica di obiettività per raggiungere le finalità perseguite dalla disposizione tra le quali rientrano non solo quella di salvaguardare la tutela dei terreni in questione, ma anche quello di realizzare un determinato gettito, attraverso la rimodulazione dell'esenzione.

Sottolinea, inoltre, che il nuovo criterio nell'individuare i terreni ubicati nei territori dei comuni montani e parzialmente montani dell'elenco predisposto dall'ISTAT consente già una notevole e soddisfacente approssimazione al concetto di area svantaggiata nella presunzione che i terreni situati in zone altimetriche più elevate presentino minore produttività.

Rileva poi che l'[articolo 7, comma 1, lett. h\), del decreto legislativo n. 504 del 1992](#), da cui deriva l'esenzione dall'IMU in discorso, rinvia per l'applicazione di detta esenzione ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'[articolo 15 della legge n. 984 del 1977](#), la cui finalità precipua è quella di "utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico".

Ricorda ancora che il criterio di cui all'[articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015](#) era stato già utilizzato in origine per l'esenzione dall'IMU dei fabbricati rurali dal [comma 8, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011](#) che faceva riferimento ai comuni montani e parzialmente montani contenuti nello stesso elenco ISTAT.

In merito alla esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva per il 2015, pur prevista per l'anno precedente, il Sottosegretario osserva che la configurazione giuridica di detti terreni presenta dei lati di dubbia definizione e tale circostanza è stata confermata anche nel momento in cui si è dovuto procedere al reperimento dei dati inerenti i terreni in discorso, poiché la gran parte dei comuni e delle regioni ha avuto considerevoli difficoltà di comunicazione dei dati richiesti per la quantificazione delle somme da attribuire ai comuni in funzione della perdita del relativo gettito.

Sottolinea che l'esenzione dall'IMU di terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva mal si attaglia non solo al concetto di area svantaggiata ma anche alla natura dell'IMU che è un'imposta sul patrimonio e, come tale, dovrebbe colpire tutte le relative manifestazioni, in cui rientrano senz'altro i terreni a proprietà collettiva.

Per quanto concerne la mancanza di dati nella relazione tecnica, precisa che non è stato quantificato alcun effetto poiché l'esenzione prevista per il solo anno 2014 viene ristorata ai comuni interessati con l'utilizzo dello stanziamento già previsto ai sensi della precedente normativa. Alla luce del nuovo regime di esenzione dei terreni disposto dal decreto-legge in titolo gli effetti negativi dell'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile nei comuni non esenti può essere stimata in circa 3 milioni di euro annui sulla base dei dati forniti dagli stessi comuni con la procedura indicata nel decreto del Direttore Generale delle Finanze del 29 luglio 2014.

In ordine poi all'esigenza di assicurare certezze ai contribuenti, ricorda che sia il comma 692 dell'articolo 1 della legge di stabilità per 2015, sia la risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015 sono intervenuti proprio per assicurare, nei ristretti tempi a disposizione, il rispetto di tale esigenza.

Per quanto riguarda l'inadeguatezza del termine di versamento, ricorda che la data del 10 febbraio costituisce un'ulteriore proroga del termine ordinario di versamento dell'IMU che era stato differito dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 dalla legge di stabilità 2015.

Infine fa presente che un ulteriore differimento del termine di versamento comporterebbe l'impossibilità di contabilizzare il gettito riscosso con imputazione all'anno 2014 con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica con riferimento anche al rispetto dei parametri europei circa la tenuta dei conti dell'anno 2014. Esprime pertanto contrarietà a tale differimento, in quanto il superamento della predetta data comporterebbe l'impossibilità di considerare il gettito che sarà introitato per l'IMU del 2014 ai fini del computo dell'indebitamento netto per tale anno. Da ciò deriverebbe un aumento dell'indebitamento 2014 non più recuperabile in alcun modo.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà atto al Sottosegretario di aver fornito le risposte ai quesiti posti

in discussione generale, pur rimarcando come finora l'interlocuzione con il Governo sul decreto-legge non sia stata efficace.

Interviene quindi il relatore **FORNARO (PD)**, il quale pur apprezzando la disponibilità del Sottosegretario, sottolinea come dal suo intervento non emerga, per il tenore e per i contenuti, una sostanziale volontà dialettica per affrontare le questioni sollevate dalla Commissione. Tali questioni non hanno alcun carattere strumentale ma originano dalla sensibilità dei commissari alle problematiche di non facile soluzione poste dal decreto-legge in titolo. Evidentemente un confronto effettivo col Governo potrà svolgersi in fase di esame degli emendamenti, di cui preannuncia la presentazione anche in qualità di relatore. Auspica peraltro che possa esserci una maggiore disponibilità del Governo, sia con l'opposizione, ma sia, soprattutto verso i Gruppi di maggioranza.

Interviene nuovamente il presidente **Mauro Maria MARINO** a giudizio del quale appare opportuno un ulteriore momento di interlocuzione col Governo in modo da superare le difficoltà, potendo contare sulla disponibilità del sottosegretario ad approfondire le tematiche oggetto del decreto. Condivide peraltro le osservazioni del relatore.

Il senatore **VACCIANO (Misto)** riepiloga alcune osservazioni critiche emerse nel corso delle audizioni circa la inadeguatezza delle informazioni utilizzate per individuare i criteri di classificazione delle zone montane e non montane, non in grado di cogliere le trasformazioni di tali territori sia in termini demografici che economici. Chiede poi di valutare al Governo l'ipotesi di una eventuale decadenza del decreto ministeriale di novembre in seguito al contenzioso amministrativo nella regione Lazio, rilevando poi criticamente i limiti posti dal decreto in termini di fruizione dell'esenzione per terreni dati in affitto tra soggetti non agricoltori professionali o coltivatori diretti.

Il senatore **CARRARO (FI-PdL XVII)** si rifà dalle osservazioni già svolte dal relatore e dal Presidente, ritenendo utile rinviare il confronto con il Governo in sede di esame degli emendamenti.

Il senatore **SCIASCIA (FI-PdL XVII)** esprime perplessità per la contrarietà del Governo a modificare il termine di versamento dell'IMU, contestando anche la ricostruzione del Sottosegretario circa la conoscibilità di tale data. Chiede inoltre se per i terreni esenti tale condizione si estenda o meno all'imposta sulle persone fisiche relative agli stessi terreni.

Il senatore **DI MAGGIO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))** condivide le osservazioni del relatore in merito alla necessaria attenzione alle richieste di molti territori, con particolare riguardo alle esigenze del mondo agricolo.

La senatrice **BELLOT (LN-Aut)** dà atto al sottosegretario Zanetti di essere entrato nel merito delle questioni, ma ne contesta sia l'orientamento di sostanziale chiusura per le questioni poste dalla maggioranza e dall'opposizione, sia la sottovalutazione delle numerose richieste di modifica pervenute ai commissari anche attraverso le specifiche audizioni condotte. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti mirati a modificare sostanzialmente il testo del decreto-legge, non senza evidenziare il disagio della maggioranza per l'approccio del Governo su tematiche così delicate.

La senatrice **BOTTICI (M5S)** prende atto del chiarimento espresso dal Sottosegretario, ma rimarca i limiti di una posizione non rispondente alle attese dei Gruppi parlamentari e del mondo agricolo, in generale, ma anche dei territori colpiti da eventi alluvionali.

Il senatore **Gianluca ROSSI (PD)** sollecita un'attenzione maggiore alle istanze parlamentari da parte del Governo per affrontare una serie di questioni che, pur non potendo essere risolte in via definitiva,

attesa la natura tecnica e problematica di alcuni profili, debbono certamente essere affrontate nel senso di un netto miglioramento del testo del decreto-legge.

Interviene infine il sottosegretario ZANETTI il quale fa presente che la risposta puntuale e non evasiva alle osservazioni formulate in discussione generale non implica una pregiudiziale chiusura del Governo a valutare le proposte di modifica. D'altro canto emergono, come da tutti ammesso, problematiche di natura tecnica che impediscono, ad oggi, di percorrere strade di definitiva soluzione; non nega peraltro che occorra affrontare e valutare alcune delicate tematiche. Ribadisce quindi la disponibilità del Governo a un confronto nel merito degli emendamenti presentati. A tale proposito, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a rimodulare i termini per l'esercizio della delega fiscale di cui alla [legge n. 23 del 2014](#).

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) esprime soddisfazione per la decisione del Governo di modificare la legge delega, in modo da dare più tempo alle Commissioni parlamentari per valutare gli schemi di decreti legislativi. Rimarca a tal fine l'importanza di un percorso di condivisione informale già sperimentato in passato tra il Governo e le due commissioni parlamentari competenti.